



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO ROMA

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI- M.MARIO

Roma li, data del protocollo

Via A. Verga, n. 1 - Roma

☎06.3384777

✉ polomontemario.roma@cert.vigilfuoco.it

Alla Fondazione Policlinico Universitario
"Agostino Gemelli" IRCCS
Largo F. Vito, 1 - 00168 Roma
serviziotecnicoagemelli@pec.it
sf.ingegneria@pec.it

Al Municipio XIV Roma Capitale
protocollo.municipioroma14@pec.comune.roma.it

All' Ing. Luigi Abate
sf.ingegneria@pec.it

Parere di conformità in deroga - art.7 D.P.R.151/11	
Istanza	Prot. 23781 del 30/03/2023
Richiedente	Fondazione Policlinico Universitario - "Agostino Gemelli" IRCCS
N° pratica	503
Attività	Complesso Ospedaliero A. Gemelli – Edificio Cuore. (attività n. 68.5.C dell'allegato I al DPR n.151/2011)
Indirizzo	Via Generale Amedeo Mecozzi n. 300-302
Progettista	Ing. Luigi Abate

Con nota prot. n. 9962 del 17/05/2023, la Direzione VV.F. per la Regione Lazio ha comunicato che, nel corso della seduta del 15/05/2023 il Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi ha espresso parere favorevole alla concessione della deroga alle seguenti condizioni:

- L'organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio di cui al punto 10 del DM 18.09.2002 dovranno garantire l'efficienza delle misure tecniche e delle misure gestionali proposte come misure compensative dal progettista;*
- i monta-lettighe antincendio siano realizzati in conformità al DM 15/09/2005; in particolare tutte le scale a prova di fumo e gli ascensori antincendi, debbono addurre direttamente su spazio scoperto al piano di riferimento.*

Le predette condizioni si aggiungono alle misure di sicurezza compensative previste da codesta società in progetto che sono le seguenti:

- l'affollamento al piano terra (terapia intensiva) e al piano interrato (blocco operatorio) è rispettivamente di 131 e 156 persone di gran lunga inferiore all'affollamento massimo consentito in base alle uscite di esodo presenti;*
- al piano terra e interrato, sono state previste n. 4 uscite da n. 3 moduli ciascuna in misura maggiorata alle n. 2 uscite previste al punto 4.10 del DM 18.09.2002;*
- le luci di emergenza lungo le vie di esodo, garantiranno un livello di illuminazione non inferiore a 10 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio nella sezione media di due corpi illuminanti consecutivi, rispetto ai 5 lux previsti dalla normativa di settore;*

4. verrà assicurata la presenza continuativa, di una squadra antincendio composta da almeno 4 operatori e operativa H24, dotata di propri automezzi di estinzione incendi;
5. ai fini dell'esodo progressivo orizzontale, è stato considerato un coefficiente pari a 2 mq/persona, valore superiore a quanto previsto al punto 4.3 comma 2 del decreto di riferimento (0,7 persone autosufficienti e 1,5 persone non in grado di deambulare), per facilitare le operazioni previste nella specifica procedura;
6. per agevolare le operazioni di soccorso, saranno installati n. 4 (quattro) montalettighe antincendio a servizio dell'intera attività sanitaria (al posto di uno obbligatorio già ai sensi di legge). Tali ascensori potranno essere utilizzati anche in condizioni ordinarie durante il normale esercizio dell'attività sanitaria ed in caso di emergenza, prevedono l'esclusivo utilizzo da parte dei Vigili del Fuoco e degli addetti antincendio opportunamente addestrati.

Pertanto, anche ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. n.64/2012 e per quanto di specifica competenza, si comunica che il progetto, a eccezione di quanto oggetto delle richieste di deroga, è conforme alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, a condizione che vengano attuate le seguenti ulteriori prescrizioni di seguito indicate:

- I. Dovranno essere attuati gli impegni di progetto risultanti dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica presentati, nonché, a eccezione di quanto oggetto della richiesta di deroga, anche per quanto non descritto o rappresentato, le norme previste dal D.M. 18/09/2002 e successive modifiche e integrazioni, dal D.M. 6 ottobre 2003 e ss. mm. e ii.;
- II. gli impianti tecnologici, elettrici dovranno essere realizzati secondo le specifiche regole di buona tecnica;
- III. gli impianti di protezione attiva contro l'incendio dovranno essere realizzati in conformità del D.M. Interno 20/12/2012;
- IV. dovrà essere installata idonea segnaletica di sicurezza in conformità a quanto stabilito dal D.L.vo n.81/2008;
- V. dovranno essere attuati tutti gli adempimenti previsti dai D.L.vo n. 81/2008..

Si fa presente che, prima dell'inizio dell'attività, il titolare è tenuto a presentare a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prevista al comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. n.151/2011, secondo le modalità riportate all'art.4 del DM 7.8.2012 e con la modulistica reperibile sul sito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco www.vigilfuoco.it.

Il responsabile della verifica e controllo
(Ing. Nazzeno FELICIANI)



Il Delegato alla Firma

